



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

**Novità della dichiarazione annuale IVA,
versamenti e gestione del credito,
dichiarazione IVA precompilata**

(Circolare n. 5 del 1° febbraio 2023)

Indice

1. Premessa	3
1.1. Struttura della dichiarazione annuale IVA	4
1.2. Termini e modalità di presentazione del modello IVA	5
2. Novità della dichiarazione annuale IVA	5
2.1. Quadro VO	5
2.2. Quadro CS	6
3. Liquidazione del saldo annuale IVA	8
4. Versamento del debito annuale IVA	9
4.1. Pagamento in unica soluzione entro il 16.3.2023	9
4.2. Versamento secondo i termini delle imposte sui redditi	9
4.3. Rateizzazione	10
5. Utilizzo del credito annuale IVA	12
5.1. Compensazione verticale	13
5.2. Compensazione orizzontale	13
5.3. Richiesta di rimborso	16
6. La dichiarazione annuale IVA precompilata	19

1. Premessa

L'art. 8 del D.P.R. 22.7.1998, n. 322 prevede l'obbligo per i soggetti passivi IVA – ad eccezione di alcuni specifici contribuenti esonerati, come meglio illustrato nel prosieguo – di presentare la dichiarazione annuale IVA, nella quale occorre esporre **tutte le operazioni attive e passive**, rilevanti ai fini del tributo, **effettuate nell'anno solare precedente**, per determinare il volume d'affari realizzato nel periodo d'imposta di riferimento e il **saldo IVA complessivo** dell'anno oggetto di tale modello.

Sotto il profilo soggettivo, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA **tutti i soggetti esercenti attività d'impresa**, ovvero **attività artistiche o professionali**, titolari di partita IVA. Sono, invece, **esonerati** dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA:

- i soggetti passivi IVA che, per l'anno d'imposta 2022, hanno **registrato esclusivamente operazioni esenti** di cui all'art. 10 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, nonché coloro che essendosi avvalsi della **dispensa dagli adempimenti** di cui all'art. 36-*bis* del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. L'esonero non è applicabile qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili, ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata, ovvero abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48 co. 2 del D.L. 30.8.1993, n. 331) o abbia eseguito le rettifiche di cui all'art. 19-*bis2* del D.P.R. 633/1972, oppure abbia effettuato acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
- i contribuenti che si avvalgono del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del D.L. 6.7.2011, n. 98 o di quello **forfetario** previsto dall'art. 1 co. 54-89 della L. 23.12.2014, n. 190;
- i **produttori agricoli in regime IVA di esonero**, ai sensi dell'art. 34 co. 6 del D.P.R. 633/1972;
- gli **esercenti attività di organizzazione di giochi**, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74 co. 6 del D.P.R. 633/1972, a condizione che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che, nel 2022, hanno **concesso in affitto l'unica azienda** e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA (C.M. 19.3.1985, n. 26, e C.M. 4.11.1986, n. 72);
- le **associazioni sportive dilettantistiche** e soggetti equiparati che, in presenza dei presupposti, hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16.12.1991, n. 398, pertanto, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i **soggetti passivi IVA non residenti** che hanno nominato il rappresentante fiscale "leggero" ai sensi dell'art. 44 co. 3 del D.L. 30.8.1993, n. 331, qualora abbiano effettuato, nell'anno d'imposta 2022, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;

- i **soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE**, non identificati in altri Stati dell'Unione, che si sono identificati ai fini dell'IVA in Italia con le modalità previste dall'art. 74-*quinquies* del D.P.R. 633/1972, per l'assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro;
- i **raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi** di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 21.5.2018, n. 75, che, nell'anno solare precedente (2021), hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro (art. 34-*ter* del D.P.R. 633/1972).

1.1. Struttura della dichiarazione annuale IVA

Il modello per la dichiarazione annuale IVA 2023, riguardante l'anno solare 2022, e le relative istruzioni sono stati approvati con il provvedimento Agenzia Entrate 13.1.2023 n. 11378, congiuntamente al modello IVA Base 2023.

Il modello di dichiarazione IVA è costituito da:

- un **frontespizio**, in cui devono essere indicati il tipo di dichiarazione, i dati del contribuente (e quelli del dichiarante, se diverso), la firma del modello, l'eventuale apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell'organo incaricato della revisione legale dei conti (ove nominato), nonché l'impegno alla presentazione telematica;
- un **modulo composto da 18 quadri**;

QUADRI DEL MODELLO IVA 2023 PER IL 2022	
Quadro VA	Informazioni e dati relativi all'attività
Quadro VB	Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari
Quadro VC	Esportatori e operatori assimilati - Acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA
Quadro VD	Cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio
Quadro VE	Operazioni attive e determinazione del volume d'affari
Quadro VF	Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione
Quadro VJ	Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni
Quadro VH	Variazioni delle comunicazioni periodiche
Quadro VM	Versamenti immatricolazione auto UE
Quadro VK	Società controllanti e controllate
Quadro VN	Dichiarazioni integrative a favore
Quadro VQ	Versamenti periodici omessi
Quadro VL	Liquidazione dell'imposta annuale
Quadro VT	Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA
Quadro VX	Determinazione dell'IVA da versare o a credito
Quadro VO	Comunicazione delle opzioni e revoche
Quadro VG	Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate
Quadro VP	Liquidazioni periodiche IVA

- il **prospetto riepilogativo IVA 26 PR** (composto dai quadri VS, VV, VW, VY e VZ), riservato agli enti e società controllanti tenuti a riepilogare i dati relativi alla liquidazione IVA di gruppo di cui all'art. 73 co. 3 del D.P.R. 633/1972 e al D.M. 13.12.1979, come modificato dal D.M. 13.2.2017;
- il nuovo **quadro CS** denominato "Contributo straordinario contro il caro bollette".

1.2. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione IVA

La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce (art. 8 co. 1 del D.P.R. 322/1998). Conseguentemente, l'adempimento relativo all'anno solare 2022 deve essere assolto **dall'1.2.2023 ed entro il 2.5.2023**, dal momento che il 30.4.2023 è domenica e l'1.5.2023 un giorno festivo.

I soggetti passivi che intendono avvalersi della possibilità di utilizzare il **quadro VP** per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al IV trimestre 2022, sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il **28.2.2023**. Il quadro VP non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Il soggetto passivo che intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati dovrà compilare:

- il **quadro VP**, se la dichiarazione è presentata **entro** il mese di **febbraio**;
- il **quadro VH** (o VV), se la dichiarazione è presentata **oltre** il mese di **febbraio**

Sotto il profilo operativo, la dichiarazione annuale IVA deve essere presentata esclusivamente in via telematica e può essere trasmessa (ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.P.R. 322/1998):

- **direttamente**, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (*Entratel* o *Fisconline*);
- tramite gli **intermediari abilitati** di cui all'art. 3 co. 3 del D.P.R. 322/1998;
- tramite **altri soggetti** incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al **gruppo**.

Gli intermediari abilitati testé citati sono tenuti a:

- **rilasciare al dichiarante l'impegno**, datato e sottoscritto, **a trasmettere i dati** della dichiarazione e a **consegnare** al medesimo, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, **l'originale della dichiarazione**, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta il ricevimento;
- **conservare copia delle dichiarazioni trasmesse** per il periodo di cui all'art. 57 del D.P.R. 633/1972 (anche su supporti informatici).

2. Novità della dichiarazione annuale IVA

Le principali modifiche apportate al modello IVA 2023 per l'anno 2022, riguardano:

- il quadro VO;
- l'introduzione del quadro CS.

2.1. Quadro VO

Nel quadro relativo alle opzioni e alle revoche, è stata inserita, nel rigo **VO35**, la casella 2, "Revoca", in modo che le imprese agricole che esercitano anche l'attività enoturistica, possano comunicare la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

I soggetti esercenti l'attività enoturistica di cui all'art. 1 commi da 502 a 505 della L. 27.12.2017, n. 205, che hanno optato per la detrazione dell'IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari, barrano la casella 1 del rigo VO 35, comunicando di non essersi avvalsi della determinazione forfetaria dell'imposta prevista dall'art. 5 della L. 30.12.1991 n. 413. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino alla revoca. Quest'ultima deve essere comunicata barrando la casella 2.

2.2. Quadro CS

Il nuovo **quadro CS** inserito nel modello dichiarativo va compilato dai soggetti passivi che sono tenuti al versamento del contributo straordinario contro il **caro bollette**.

L'art. 37 del DL 21.3.2022 n. 21 ha disposto, infatti, che per l'anno 2022 sia istituito un "*contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario*", a carico dei soggetti:

- che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di **energia elettrica**,
- che esercitano l'attività di **produzione di gas metano** o di estrazione di **gas naturale**,
- **rivenditori** di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale,
- che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di **prodotti petroliferi**.

Sono inclusi nel perimetro soggettivo gli operatori economici che importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi oppure che introducono nel territorio dello Stato gli stessi beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

La **base imponibile** del contributo è calcolata come **differenza** fra il **saldo** delle operazioni attive e passive IVA indicate nelle comunicazioni delle **liquidazioni periodiche** (LIPE) del periodo **1.10.2021-30.4.2022**, rispetto a quelle del periodo **1.10.2020-30.4.2021**.

Il contributo è stabilito in misura pari al **25% dell'incremento** come sopra calcolato, a condizione che questo sia **superiore a 5.000.000 euro**. Esso non è dovuto se l'incremento è **inferiore al 10%**.

In base alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 co. 120 della L. 197/2022):

- il contributo è dovuto se **almeno il 75% del volume d'affari** dell'anno 2021 deriva dalle attività sopra indicate (produzione e vendita di energia elettrica, produzione di gas metano o estrazione di gas naturale, ecc.);
- non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive "*le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali*" che intercorrono tra i soggetti passivi del contributo;
- non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, le operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli artt. da 7 a 7-*septies* del D.P.R. 633/1972, "*se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA*".

I soggetti passivi erano tenuti a effettuare i versamenti del contributo:

- in **acconto**, entro il **30.6.2022**;
- a **saldo**, entro il **30.11.2022**.

Le novità apportate dalla legge di bilancio 2023 potrebbero avere apportato differenze nell'ammontare dell'importo dovuto. In tal caso, è possibile recuperare l'eccedenza o effettuare il versamento dell'importo residuo entro il **31.3.2023**.

Il **rigo CS1** deve essere compilato dai soggetti tenuti ad effettuare il versamento (nelle date del 30.6.2022 e 30.11.2022) e dai soggetti che, per effetto delle disposizioni della legge di bilancio 2023, debbano versare un importo residuo entro il 31.3.2023 o intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggiore ammontare versato.

Situazione		Incremento	Contributo dovuto		Contributo dovuto entro il 30/11/2022	Eccedenza di versamento	Rimborso
CS1	1	2	3	4	5	6	7
		Compensazione		Codice Fiscale			
		7	8				

La **colonna 1** va barrata nel caso in cui la base imponibile per il calcolo del contributo sia determinata mediante dati differenti da quelli desumibili dalle LIPE (o dal quadro VP della dichiarazione). In questa circostanza, in **colonna 2**, va indicato l'importo assunto quale base imponibile per il calcolo.

In **colonna 3** va indicato l'importo del **contributo dovuto**, calcolato tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023.

In **colonna 4** va riportato l'ammontare del **contributo dovuto** (se diverso da quello di colonna 3), determinato **senza** tenere conto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023.

In **colonna 5** vanno riportati gli eventuali **versamenti in eccesso** rispetto al contributo dovuto.

La **colonna 6** deve essere compilata per la richiesta di **rimborso** dei versamenti effettuati in eccesso.

In **colonna 7** va riportato l'importo che si intende utilizzare in **compensazione** ex art. 17 del DLgs. 241/97, **a decorrere dal 31.3.2023**. L'importo non può eccedere il minore fra l'ammontare riportato in **colonna 5** e l'eventuale differenza positiva fra quanto riportato in **colonna 4** e l'importo presente in **colonna 3**.

In **colonna 8** va indicato il **codice fiscale** del soggetto cui si riferisce il contributo, qualora sia diverso rispetto al soggetto che presenta la dichiarazione.

I rigi da **CS2** a **CS10** sono riservati ai soggetti passivi del contributo che, nel 2022, hanno fatto parte di un Gruppo IVA. Gli adempimenti sono assolti dal rappresentante del gruppo, che è tenuto alla compilazione di un rigo per ciascuno dei partecipanti tenuto al pagamento del contributo.

Barrando la **casella 9**, il rappresentante si assume la responsabilità dei dati comunicati.

GRUPPO IVA		Incremento	Contributo dovuto	Contributo dovuto entro il 30/11/2022	Eccedenza di versamento	Rimborso
CS2	2	,00	,00	,00	,00	,00
	7	,00				\$
		Compensazione		Codice Fiscale		Assunzione di responsabilità
CS3	2	,00	,00	,00	,00	,00
	7	,00				\$
CS4	2	,00	,00	,00	,00	,00
	7	,00				\$
CS5	2	,00	,00	,00	,00	,00
	7	,00				\$
CS6	2	,00	,00	,00	,00	,00
	7	,00				\$
CS7	2	,00	,00	,00	,00	,00
	7	,00				\$
CS8	2	,00	,00	,00	,00	,00
	7	,00				\$
CS9	2	,00	,00	,00	,00	,00
	7	,00				\$
CS10	2	,00	,00	,00	,00	,00
	7	,00				\$

3. Liquidazione del saldo annuale IVA

Il saldo IVA, a credito o debito, relativo all'intero periodo d'imposta è determinato mediante la liquidazione in dichiarazione, che riepiloga le operazioni confluite nelle liquidazioni periodiche, tenendo altresì conto dei versamenti e delle compensazioni operate, dell'utilizzo dei crediti riportati nell'anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.

Sotto il profilo operativo, la posizione complessiva annuale del soggetto passivo è determinata nel **quadro VL del modello IVA**.

In tale quadro, viene assunto sostanzialmente quale dato di base la **differenza fra l'IVA a debito e l'IVA detraibile** relative all'intero anno solare e ad essa vengono **sommate algebricamente** alcune specifiche grandezze. In particolare, sono considerati con **segno negativo**, fra l'altro:

- il credito riportato in detrazione o in compensazione nella dichiarazione per l'anno precedente e compensato, tramite modello F24, prima della presentazione del modello IVA 2023 per il 2022;

- i rimborsi infrannuali richiesti;
- il credito risultante dai primi tre trimestri dell'anno 2022 utilizzato in compensazione nel modello F24;
- gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali e in sede di dichiarazione annuale dai soli contribuenti trimestrali "per opzione".

Gli importi con **segno positivo** sono, fra l'altro, i seguenti:

- il credito risultante dalla dichiarazione per l'anno precedente non chiesto a rimborso, ma riportato in detrazione o in compensazione;
- il credito risultante dalle dichiarazioni integrative "a favore" presentate nel corso del 2022, ai sensi dell'art. 8 co. 6-*quater* del D.P.R. 322/1998;
- il credito che risulta dal quadro VQ ("Versamenti periodici omessi");
- l'ammontare dell'IVA periodica.

I dati relativi all'IVA da versare o a quella a credito devono, poi, essere riportati nel quadro VX della dichiarazione IVA, indicando:

- nel **rigo VX1**, l'importo a debito da versare, il quale corrisponde a quanto riportato nel **rigo VL38**;
- nel **rigo VX2**, l'importo a credito, che corrisponde all'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile di cui al **rigo VL39**, da ripartire, poi, tra i successivi **rigi VX4** (importo da richiedere a rimborso), **VX5** (importo da riportare in detrazione o in compensazione) e **VX6** (credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale).

4. Versamento del debito annuale IVA

Il pagamento del debito per l'imposta sul valore aggiunto annuale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 16.4.2003, n. 126, deve essere materialmente eseguito **solo se di importo superiore a 10,33 euro**, ovvero almeno pari a 11,00 euro per effetto degli arrotondamenti.

4.1. Pagamento in unica soluzione entro il 16.3.2023

Il saldo IVA a debito può essere versato, **in unica soluzione**, entro il 16 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento, ovvero entro il primo giorno lavorativo seguente se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 18 co. 1 del D.Lgs. 9.7.1997 n. 241). Conseguentemente, il versamento in unica soluzione del saldo dell'IVA per il periodo di imposta 2022 dovrà essere effettuato, tempestivamente, **entro il 16.3.2023** utilizzando il modello F24 (codice tributo 6099).

4.2. Versamento secondo i termini delle imposte sui redditi

Rimane, naturalmente, ferma la possibilità alternativa di versare il saldo IVA a debito secondo i termini di pagamento delle imposte sui redditi (art. 17 co. 1 del D.P.R. 7.12.2001, n. 435), corrispondendo:

- gli **interessi**, nella misura dello 0,40%, per ogni mese o frazione di mese che intercorre dal 16.3.2023 al versamento;

- la **maggiorazione**, pari allo 0,40% calcolata sull'importo del saldo IVA aumentato degli interessi di cui sopra, **qualora** il soggetto passivo si avvalga della facoltà – prevista dall'art. 17 co. 2 del D.P.R. 435/2001 – di **versare** entro i **30 giorni successivi** al termine stabilito ai fini delle imposte sui redditi (30.6.2023) e, pertanto, **non oltre il 31.7.2023** (essendo il 30.7.2023 una domenica).

La possibilità di operare questo ulteriore differimento, corrispondendo l'ulteriore maggiorazione descritta, è stata confermata dalla R.M. 20.6.2017, n. 73/E. Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- i soggetti passivi IVA **con esercizio non coincidente con l'anno solare** possono avvalersi del differimento del termine, contemplato dall'art. 6 del D.P.R. 14.10.1999, n. 542, versando il saldo annuale IVA entro il 30 giugno con la maggiorazione prevista;
- in caso di **compensazione** nel modello F24 del saldo IVA a debito con crediti disponibili, la **maggiorazione dello 0,40%** per ogni mese o frazione di mese di differimento, rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo, si applica solamente sulla **parte di debito IVA non compensato**;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono della facoltà di differire il versamento del saldo annuale IVA dal 16 marzo al 30 giugno **possono rateizzare quanto dovuto a partire dal 30 giugno** (o dal 30 luglio se si sono avvalsi dell'ulteriore differimento previsto dall'art. 17 co. 2 del D.P.R. 7.12.2001, n. 435) o compensare le somme dovute con i crediti relativi ad altre imposte, con la possibilità di rateizzare in questo caso l'eventuale debito residuo.

Conseguentemente, il **saldo IVA per il 2022** può essere versato entro le seguenti date:

- il **16.3.2023** (termine ordinario);
- il **30.6.2023**, con la maggiorazione dello 0,40% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario;
- il **31.7.2023** (essendo il 30.7.2023 una domenica), con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%, calcolata anche sulla precedente.

4.3. Rateizzazione

A norma del combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 e dell'art. 5 del D.M. 21.5.2009, il versamento del saldo dell'IVA può essere effettuato anche mediante **rate mensili di pari importo**, rispettando alcune specifiche regole:

- la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione del saldo;
- le rate successive alla prima scadono il giorno 16 del mese;
- per la dilazione è dovuto l'**interesse annuo del 4%** (0,33% mensile) – ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D.M. 21.5.2009 – calcolato in modo forfetario, a prescindere dall'effettivo giorno di versamento, considerando il numero di giorni che intercorre fra la scadenza della prima rata e le successive, computati **in base all'anno commerciale**, nel senso che tutti i mesi si considerano di 30 giorni. Questi interessi rateali si calcolano sino alla scadenza legale della rata successiva, senza tenere conto

dell'eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo, qualora il termine cada di sabato o giorno festivo (C.M. 22.5.2001, n. 48/E, par. 2.2 e C.M. 12.6.2002, n. 50/E, par. 19.4);

- l'eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l'interesse;
- l'**ultimazione della rateazione** deve avvenire nel mese di **novembre** dell'anno di presentazione della dichiarazione. Conseguentemente, non è possibile stabilire più di 9 rate, se il primo pagamento è effettuato entro il 16.3.2023, oppure 6 rate nel caso di versamenti avviati entro il 30.6.2023 ovvero 5 rate per pagamenti iniziati entro il 31.7.2023.

In caso di rateizzazione massima a partire dal 16.3.2023, gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

Rata	Scadenza	Interessi
1	16.3.2023	0%
2	17.4.2023 (il 16.4.2023 cade di domenica)	0,33%
3	16.5.2023	0,66%
4	16.6.2023	0,99%
5	17.7.2023 (il 16.7.2023 cade di domenica)	1,32%
6	21.8.2023 (il 20.8.2023, termine stabilito in virtù del differimento per il periodo feriale, cade di domenica)	1,65%
7	18.9.2023 (il 16.9.2023 cade di sabato)	1,98%
8	16.10.2023	2,31%
9	16.11.2023	2,64%

Nell'ipotesi di rateizzazione massima a partire dal 30.6.2023, le maggiorazioni e gli interessi sono, quindi, dovuti nelle seguenti misure.

Importo da rateizzare maggiorato dell'1,60%		
Rata	Scadenza	Interessi
1	30.6.2023	0%
2	17.7.2023 (il 16.7.2023 cade di domenica)	0,18%
3	21.8.2023 (il 20.8.2023, termine stabilito in virtù del differimento per il periodo feriale, cade di domenica)	0,51%
4	18.9.2023 (il 16.9.2023 cade di sabato)	0,84%
5	16.10.2023	1,17%
6	16.11.2023	1,50%

Qualora il contribuente si avvalga della rateizzazione massima a partire dal 31.7.2023, le maggiorazioni e gli interessi sono dovuti nei termini sotto riportati.

Importo da rateizzare maggiorato del 2,0064% (maggiorazione dell'1,60% fino al 30.6.2023 e ulteriore maggiorazione dello 0,40% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,60%)		
Rata	Scadenza	Interessi
1	31.7.2023 (il 30.7.2023 cade di domenica)	0%
2	21.8.2023 (il 20.8.2023, termine stabilito in virtù del differimento per il periodo feriale, cade di domenica)	0,18%
3	18.9.2023 (il 16.9.2023 cade di sabato)	0,51%
4	16.10.2023	0,84%
5	16.11.2023	1,17%

La **sezione "Erario" del modello F24** deve essere compilata indicando, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- **codice tributo:** "6099" per l'imposta e "1668" per gli interessi di rateazione;
- **rateazione:** i primi due numeri della codifica si riferiscono alla rata interessata e i restanti al numero di rate prescelto. Tale campo non deve essere compilato per quanto concerne gli interessi;
- **anno di riferimento:** periodo d'imposta a cui si riferisce il pagamento.

5. Utilizzo del credito annuale IVA

L'eccedenza d'imposta detraibile relativa all'anno 2022 deve essere riportata nel **rigo VX2** della dichiarazione IVA per tale anno e ripartita nei successivi campi VX4, VX5 e VX6, a seconda delle modalità di utilizzo decise dal contribuente. In particolare, il credito IVA dell'anno 2022 può essere impiegato dal soggetto passivo per le seguenti finalità:

- la **compensazione verticale**, che consente di scomputare il credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle successive liquidazioni periodiche;
- la **compensazione orizzontale** di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, che permette di compensare l'eccedenza detraibile con debiti per altre imposte e contributi, mediante modello F24;
- la richiesta di **rimborso**, che consente di monetizzare il credito annuale IVA, previa presentazione di apposita istanza, purché siano rispettati i requisiti e le condizioni prescritte dagli artt. 30 e 38-*bis* del D.P.R. 633/1972.

L'**opzione** per l'una o l'altra delle suddette modalità di utilizzo dell'eccedenza detraibile **non è esclusiva**, nel senso che il contribuente può liberamente decidere quale parte del credito annuale chiedere a rimborso e quale destinare alla compensazione orizzontale o verticale. Infatti, come si desume dalla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto:

- l'ammontare di credito IVA che si vuole richiedere a **rimborso** viene indicato nel **rigo VX4**;
- l'importo del credito IVA che si intende utilizzare in **compensazione** deve essere esposto nel **rigo VX5**.

Sono, inoltre, possibili ulteriori forme di utilizzo del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale:

- il **trasferimento del credito in sede di consolidato fiscale**, ai fini della compensazione con il debito IRES, a norma dell'art. 7 co. 1 lett. b) del D.M. 1.3.2018;
- la **cessione del credito ad altri soggetti**, anche al di fuori del consolidato, secondo quanto previsto dall'art. 5 co. 4-*ter* del D.L. 14.3.1988, n. 70.

Per le società che aderiscono al regime di **liquidazione dell'IVA di gruppo**, il modello IVA 2023 per il 2022 presenta gli appositi **rigi VX7 e VX8**, ove compensare le posizioni creditorie e debitorie tra le diverse società partecipanti.

5.1. Compensazione verticale

La scelta più immediata per recuperare l'eccedenza annuale detraibile, in presenza di successive liquidazioni periodiche a debito, è quella della **compensazione verticale**, che – avvenendo direttamente in sede di liquidazione del tributo – consente di ridurre, in tutto o in parte, l'IVA a debito da versare all'Erario.

Non sono previste limitazioni particolari per l'utilizzo di tale istituto, se non per i **soggetti che sono considerati di comodo per tre periodi d'imposta consecutivi** e che non hanno effettuato, in nessuno dei citati tre periodi d'imposta, operazioni rilevanti ai fini IVA, per un importo almeno pari a quello dei ricavi minimi: a questi soggetti è, infatti, preclusa la possibilità di compensare il credito IVA del periodo precedente con il debito IVA risultante delle liquidazioni periodiche successive (art. 30 co. 4 della L. 23.12.1994, n. 724). In particolare, è impedita la compensazione verticale dell'eccedenza detraibile a quei soggetti passivi che, nel **rigo VA15** della dichiarazione IVA 2023 per il 2022, hanno indicato il codice "4".

VA15 Società di comodo

1 4

Si ricorda, inoltre, che al soggetto passivo è riconosciuta la possibilità di **attestare lo status di società operativa**, ai fini della compensazione (o del rimborso), sottoscrivendo il campo 8 del rigo VX4 del modello oppure barrando la casella 9 dello stesso rigo VX4 (in caso di interpello disapplicativo).

Attestazione delle società e degli enti operativi	
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.	
VX4	8
FIRMA	<input type="text"/>
	Interpello <input type="checkbox"/>

5.2. Compensazione orizzontale

L'eccedenza detraibile annuale può essere compensata, mediante modello F24 (codice tributo 6099), con posizioni a debito sorte per altri tributi o contributi, entro il limite annuo complessivo di euro 2.000.000. Detta soglia è stata così elevata, in via permanente a decorrere dal 2022, ad opera dell'art. 1 co. 72 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).

L'ammontare del credito IVA che eccede il limite può essere riportato "a nuovo" nell'anno solare successivo, ovvero richiesto a rimborso, al ricorrere delle condizioni prescritte dagli artt. 30 e 38-*bis* del D.P.R. 633/1972, come meglio illustrato nel prosieguo.

Si ricorda che, in caso di liquidazione IVA di gruppo, l'eccedenza risultante dalla dichiarazione può essere rimborsata, computata in detrazione o utilizzata in compensazione nell'anno successivo esclusivamente dall'ente o società controllante (art. 5 del D.M. 13.12.1979).

Non è, inoltre, ammesso, il ricorso all'istituto della compensazione orizzontale – così come prescritto dall'art. 31 del D.L. 31.5.2010, n. 78 – a tutti i soggetti passivi IVA che hanno **debiti iscritti a ruolo**, o derivanti da accertamenti esecutivi, per imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e relativi interessi e

accessori, di ammontare **superiore ad euro 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.**

Credito annuale IVA di importo non superiore ad euro 5.000

La compensazione orizzontale del credito annuale IVA fino all'importo di euro 5.000 può essere effettuata, senza limitazioni, **dal primo giorno dell'anno successivo alla maturazione del credito**, ovvero senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge l'eccedenza detraibile. In altri termini, il credito IVA relativo all'anno 2022, se di importo non superiore ad euro 5.000, era già liberamente utilizzabile dall'1.1.2023.

Crediti di importo superiore ad euro 5.000

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 3 del D.L. 24.4.2017, n. 50 all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, la compensazione orizzontale del credito annuale IVA oltre l'importo di euro 5.000 (aumentato ad euro 50.000 per le *start up* innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese), richiede che la **dichiarazione annuale IVA** rechi, alternativamente:

- l'apposizione del **visto di conformità da parte di un soggetto abilitato** (ad esempio, un dottore commercialista, un esperto contabile o un consulente del lavoro);

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997		

- la **sottoscrizione del soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti** a norma dell'art. 2409-*bis* c.c., che attesti la corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e la conformità di queste ultime alla relativa documentazione.

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

Con riferimento all'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 29.11.2019 n. 99, ha precisato che:

- i professionisti rilasciano il visto di conformità, qualora abbiano *"predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili"* (art. 23 co. 1 del DM 31.5.99 n. 164);
- le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte dal professionista, anche qualora siano predisposte e tenute dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più

professionisti posseggano la maggioranza assoluta del capitale sociale (art. 23 co. 2 del DM 31.5.99 n. 164);

- i soggetti incaricati della predisposizione delle dichiarazioni sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse (art. 3 co. 3-*bis* del DPR 322/1998).

Ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022, n. 143350, in relazione al credito IVA maturato nell'anno 2022, spetta l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e conseguono:

- un livello di affidabilità fiscale **almeno pari a 8** per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021;
- oppure, un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 8,5**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2020 e 2021.

Tipologia di compensazione	Ammontare del credito che si intende compensare con altri tributi o contributi	Visto di conformità (o sottoscrizione alternativa del revisore)
Orizzontale del credito annuale IVA	Fino ad euro 5.000 (euro 50.000 per la <i>start up</i> innovativa)	NO
	Oltre euro 5.000 (euro 50.000 per la <i>start up</i> innovativa)	SI

La compensazione di crediti IVA annuali per importi superiori a euro 5.000 annui (50.000 euro per le *start up* innovative) può essere effettuata a partire **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA** (munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale dei conti).

Ad esempio, la dichiarazione IVA presentata il 13.3.2023 permette di compensare il credito IVA, eccedente l'importo di euro 5.000, con i debiti tributari di natura diversa e contributivi a decorrere dal 23.3.2023.

Tipologia di compensazione	Ammontare del credito che si intende compensare	Momento di effettuazione della compensazione
Orizzontale del credito annuale IVA	Fino ad euro 5.000 (euro 50.000 per la <i>start up</i> innovativa)	Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione
	Oltre euro 5.000 (euro 50.000 per la <i>start up</i> innovativa)	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA

Modalità di effettuazione delle compensazioni

Si segnala che – a norma dell'art. 37 co. 49-*bis* del D.L. 4.7.2006, n. 223, come modificato dall'art. 3 del D.L. 24.4.2017, n. 50 – la presentazione dei modelli F24 da parte dei soggetti passivi IVA contenenti compensazioni di crediti fiscali, compresa l'eccedenza IVA detraibile (maggiore o inferiore ad euro 5.000), deve avvenire **esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)**, secondo le modalità tecniche definite con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21.12.2009. Si rammenta che non possono essere utiliz-

zati, per l'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali, i servizi di "home banking" e di "remote banking" messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e da altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) convenzionati con l'Agenzia delle Entrate.

5.3. Richiesta di rimborso

A norma dell'art. 30 co. 1 del D.P.R. 633/1972, l'eccedenza di credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale – se di importo superiore ad euro 2.582,28 – può essere chiesta a rimborso, in tutto o in parte, purché siano rispettate le disposizioni contemplate dagli artt. 30 e 38-*bis* del D.P.R. 633/1972.

Presupposti per il rimborso

La richiesta di rimborso del credito IVA su base annuale è subordinata al rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

- esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni attive con aliquote inferiori rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni (c.d. "presupposto dell'ali-quota media");
- effettuazione di **operazioni non imponibili** di cui agli artt. 8, 8-*bis* e 9 del D.P.R. 633/1972, per un ammontare superiore al 25% della totalità delle operazioni effettuate;
- **acquisto o importazione di beni ammortizzabili**, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
- effettuazione prevalente (superiore al 50%) di **operazioni non soggette ad imposta** per carenza del requisito di territorialità IVA di cui agli artt. da 7 a 7-*septies* del D.P.R. 633/1972;
- richiesta da parte di **sogetti non residenti che si siano identificati direttamente in Italia**, ai sensi dell'art. 35-*ter* del D.P.R. 633/1972 o che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale, a norma dell'art. 17 co. 3 del D.P.R. 633/1972;
- domanda a cura di produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni all'esportazione e **cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli** compresi nella Tabella A, Parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972.

Le eccedenze di credito IVA emergenti dalla dichiarazione annuale possono essere richieste a **rimborso senza particolari formalità**, qualora l'ammontare **non sia superiore ad euro 30.000**. Nel caso in cui l'importo ecceda tale limite, è richiesta l'apposizione sulla dichiarazione del **visto di conformità** – oppure dell'alternativa sottoscrizione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti – oltre che il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali. È, tuttavia, necessaria la **prestazione della garanzia** nei casi individuati dall'art. 38-*bis* co. 4 del D.P.R. 633/1972 (c.d. "contribuente a rischio").

Ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022, n. 143350, in relazione al credito IVA maturato nell'anno 2022, spetta l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai soggetti che

applicano gli ISA e conseguono:

- un livello di affidabilità fiscale **almeno pari a 8** per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021;
- oppure, un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 8,5**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2020 e 2021.

Rimborsi per importi non superiori ad euro 30.000

Le eccedenze di credito IVA emergenti dalla dichiarazione annuale possono essere richieste a rimborso se di importo fino ad euro 30.000, senza che siano necessarie formalità ulteriori rispetto all'indicazione in dichiarazione dell'eccedenza in parola.

Importo di cui si richiede il rimborso	1	<input type="text"/>	,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	<input type="text"/>	,00
Causale del rimborso	3	<input type="checkbox"/>	
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	<input type="checkbox"/>	
Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5	<input type="text"/>	,00
Esonero garanzia	7	<input type="checkbox"/>	

Rimborsi per importi superiori ad euro 30.000 senza garanzia

Al di sopra di questa soglia e salvo casi di esonero, per ottenere l'esecuzione dei rimborsi IVA, è necessario che la dichiarazione annuale IVA **rechi l'apposizione del visto di conformità** – oppure la sottoscrizione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti – che attesti la corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili, nonché la conformità di queste ultime alla relativa documentazione.

È, inoltre, necessario che il contribuente rilasci una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** a norma dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestando che:

- il **patrimonio netto** non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%;
- la **consistenza degli immobili** iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
- l'**attività non è cessata**, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, **azioni o quote** della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- sono stati eseguiti i **versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi**.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa nell'apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA: qualora nella dichiarazione sia presente una richiesta di rimborso, la dichiarazione di atto

notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate. Non è, pertanto, richiesto, alcun invio della citata documentazione (atto notorio e carta di identità) agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria territorialmente competenti, ma soltanto la **conservazione e l'esibizione a richiesta della documentazione da parte di chi cura l'invio della dichiarazione annuale**, nella quale emerge l'eccedenza IVA.

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10 _____
FIRMA

Rimborsi per importi superiori ad euro 30.000 con garanzia

La suddetta procedura per l'esecuzione dei rimborsi IVA per importi eccedenti ad euro 30.000 – che prevede, come anticipato, l'apposizione del visto di conformità (o la firma del soggetto incaricato della revisione legale dei conti) e l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – non è applicabile in alcuni casi espressamente previsti dalla norma. Più precisamente, i rimborsi di importo superiore ad euro 30.000 sono eseguiti **previa presentazione della garanzia** quando il rimborso è richiesto da "contribuenti rischiosi", che rientrano in almeno una delle seguenti situazioni:

- a) **esercitano un'attività di impresa da meno di due anni**, salvo che si tratti delle imprese *start up* innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18.10.2012, n. 179;
- b) hanno ricevuto, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, la **notifica di avvisi di accertamento o di rettifica** da cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - al 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro 150.000;
 - al 5% degli importi dichiarati se questi eccedono euro 150.000, ma non euro 1.500.000;
 - all'1% degli importi dichiarati, o comunque ad euro 150.000, se gli importi dichiarati superano euro 1.500.000;
- c) presentano la dichiarazione **priva del visto di conformità** o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della **cessazione dell'attività**.

Non è dovuta la prestazione della garanzia patrimoniale se il rimborso è richiesto dai **curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale** e dai **commissari liquidatori**, dalle società di

gestione del risparmio di cui all'art. 8 del D.L. 25.9.2001, n. 351 e dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo.

6. Dichiarazione annuale IVA precompilata

L'art. 4 del DLgs. 127/2015 ha previsto che siano rese disponibili ai soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia:

- le bozze dei **registri IVA** delle fatture e degli acquisti (artt. 23 e 25 del DPR 633/1972),
- le bozze delle **liquidazioni periodiche dell'IVA** e,
- a partire dalle operazioni IVA effettuate dall'1.1.2022, la bozza della **dichiarazione annuale IVA** (art. 4 del DLgs. 127/2015).

A decorrere dal **10.2.2023**, verrà messa a disposizione dei soggetti che possono accedere al programma sperimentale di assistenza *on line*, la bozza precompilata del modello **IVA 2023** riferito all'anno 2022.

Con il provvedimento 12.1.2023 n. 9652, l'Agenzia delle Entrate ha esteso il perimetro dei soggetti che possono accedere al suddetto programma di assistenza *on line*, provvisoriamente definito dal provvedimento Agenzia delle Entrate 8.7.2021 n. 183994, che attualmente include:

- i soggetti passivi che hanno esercitato l'**opzione** per l'effettuazione della **liquidazione periodica trimestrale IVA** ex art. 7 del D.P.R. n. 542/1999;
- i soggetti che adottano il metodo della liquidazione dell'IVA secondo la contabilità "**per cassa**" ex art. 32-*bis* del D.L. n. 83/2012 (che effettuano la liquidazione trimestrale per opzione ex art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542);
- i soggetti passivi "**trimestrali speciali**" o "**per natura**" di cui all'art. 74 co. 4 del D.P.R. 633/1972.

Lo stesso provv. n. 9652/E/2023 ha previsto che, partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022, "*la bozza della **dichiarazione IVA annuale** e il servizio di pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione inviata sono messi a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA inclusi nella platea dei destinatari dei documenti IVA precompilati, anche nel caso in cui i **registri IVA** non siano convalidati o integrati*" (convalida o integrazione richieste ai fini della predisposizione del modello dichiarativo dal precedente provv. n. 183994/E/2021).

Va, tuttavia, sottolineato, come i soggetti che abbiano preliminarmente verificato il contenuto dei registri, effettuando le eventuali modifiche e/o integrazioni e procedendo alla successiva convalida, potranno beneficiare di una bozza precompilata maggiormente completa.

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla corretta determinazione dell'IVA detraibile relativa ad acquisti di beni a detraibilità limitata (es. auto, carburanti, ecc.) o alla ripartizione degli acquisti nelle di cui al rigo VF29.

Attraverso il servizio di assistenza *on line* sarà possibile inviare la dichiarazione annuale IVA e procedere al versamento dell'eventuale IVA dovuta.

Sezione "Ulteriori dati" - Registro IVA acquisti precompilato

Tipologie di beni per la fattura

Importo Totale al netto dell'iva: € 259,28 Indica o suddividi per tipologia

Imponibile beni ammortizzabili: € 0	Imponibile beni strumentali non ammortizzabili: € 0	Imponibile Beni per la rivendita ovvero per la produzione di beni e servizi: € 0
Imponibile Altre tipologie di beni: € 0	Imponibile Beni non inerenti l'attività: € 0	

Dettaglio rigo VF29

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF25):				
VF29	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
	,00	,00	,00	,00